



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

> COMUNE DI CARDEDU
PEC

Oggetto: Parere in merito alla possibilità di effettuare una variante allo strumento urbanistico comunale ai fini della correzione della destinazione di zona di un areale già oggetto di pianificazione attuativa in un comune non ancora dotato di piano urbanistico comunale in adeguamento al PPR.

Con nota n. 8401 del 13.07.2018 (protocollo RAS n. 22361 del 06.06.2018) il Comune in indirizzo chiede se sia possibile effettuare una variante allo strumento urbanistico comunale al fine di “correggere” la destinazione di zona di un areale già oggetto di cessione all’amministrazione comunale in sede di pianificazione attuativa e successivamente classificato, per errore, in maniera differente dal piano urbanistico generale.

Trattandosi di un comune interamente compreso entro gli ambiti di paesaggio costieri del PPR e, quindi, obbligato alla redazione del PUC in adeguamento al PPR dall’articolo 107 delle NTA PPR, che non ha ancora proceduto all’adeguamento, le possibilità di effettuare una variante sono quelle previste dall’articolo 20, comma 9-bis, della legge regionale n. 45/1989, che, non prevede esplicitamente la possibilità di apportare correzioni agli strumenti urbanistici vigenti.

Si ritiene, tuttavia, che, pur in mancanza di una previsione esplicita, la possibilità di effettuare varianti per la correzione di errori materiali presenti nel piano generale non sia vietata, nella considerazione che la finalità della disposizione transitoria è quella di evitare che l’introduzione di nuove o diverse scelte possa compromettere o condizionare l’adeguamento complessivo dello strumento urbanistico generale alla disciplina paesaggistica. Ciò comporta, quindi, che le modifiche da introdurre:

- siano finalizzate alla sola correzione di previsioni che, indiscutibilmente e oggettivamente, si dimostri siano riconducibili all’alveo degli errori materiali;
- non introducano, comunque, previsioni in grado di compromettere o condizionare l’adeguamento complessivo dello strumento urbanistico generale alla disciplina paesaggistica.

Tali varianti dovranno essere approvate, ai sensi dell’articolo 20, comma 6, della legge regionale n. 45/1989, con il medesimo procedimento di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo 20.

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Sanna

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu

Resp. Settore e Funz. Istruttore: Ing. Giorgio Speranza

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
SANNA**